



Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

Modifica del 16 novembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999¹ è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 1 e 2

¹ Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L'aliquota annua di riferimento è di 110 000 franchi per 100 posti in un centro di registrazione e di procedura o per 25 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l'articolo 26 capoverso 1^{bis} LAsi.

² Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula:

$$PB = (PE \times DE \times FE + PB \times DB \times FB) \times JA/JT$$

Nella formula si intende per:

PB = contributo forfettario per Cantone

PE = numero di posti per centro di registrazione e di procedura della Confederazione nel Cantone

PB = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone

DE = durata d'esercizio per centro di registrazione e di procedura in giorni

DB = durata d'esercizio per centro speciale in giorni

FE = 0,01 (fattore centro di registrazione e di procedura)

FB = 0,04 (fattore centro speciale)

¹ RS 142.312

JA = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1

JT = numero di giorni civili all'anno

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2016.

16 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr